

L.R. Lombardia N. 73 del 16 12 1989
Disciplina Istituzionale
dell'Artigianato Lombardo

In s.o. n 1 BURL n. 51 del 20 12 1989

(*) testo aggiornato alle modifiche introdotte dalla LR 1/2000

sommario

TITOLO I Disposizioni generali

- ARTICOLO 1 (Finalità)
- ARTICOLO 2 (Interpretazione ed integrazione della disciplina giuridica di imprenditore, impresa artigiana e loro forme associative)

TITOLO II Albo provinciale e circondariale delle imprese artigiane

- ARTICOLO 3 (Istituzione)
- ARTICOLO 4 (Domanda di iscrizione all' albo e denuncia di cessazione o modificazione)
- ARTICOLO 5 (Iscrizione delle società e dei consorzi)
- ARTICOLO 6 (Funzioni istruttorie dei Comuni)
- ARTICOLO 7 (Iscrizione su domanda degli interessati)
- ARTICOLO 8 (Iscrizione d' ufficio)
- ARTICOLO 9 (Modificazioni, cancellazioni, revisioni dell' albo)
- ARTICOLO 10 (Impugnativa)
- ARTICOLO 11 (Sanzioni)
- ARTICOLO 12 (Applicazione delle sanzioni)

TITOLO III Organi di rappresentanza e di tutela dell' artigiano

- Capo I Istituzione, composizione, costituzione e funzioni delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l' artigiano
- ARTICOLO 13 (Commissioni provinciali e circondariali per l' artigiano)
- ARTICOLO 14 (Costituzione e funzionamento delle commissioni provinciali e circondariali per l' artigiano)
- ARTICOLO 15 (sede e servizi delle commissioni provinciali e circondariali per l' artigiano)
- ARTICOLO 16 (Uffici di segreteria delle commissioni provinciali e circondariali per l' artigiano)
- ARTICOLO 17 (Diritti di segreteria e diritti annuali)
- ARTICOLO 18 (Composizione, costituzione, sede e funzionamento della commissione regionale per l' artigiano)

- ARTICOLO 19 (Ufficio di segreteria della commissione regionale per l' artigiano)
- ARTICOLO 20 (Spese di funzionamento)
- ARTICOLO 21 (indirizzo, coordinamento e vigilanza)

Capo 2 Elezione degli artigiani componenti delle commissioni provinciali e circondariali per l' artigiano

- ARTICOLO 22 (Elettorato attivo e passivo)
- ARTICOLO 23 (Sistema elettorale)
- ARTICOLO 24 (Sezioni elettorali ed elenco generale degli elettori)
- ARTICOLO 25 (Seggi elettorali)
- ARTICOLO 26 (Adempimenti generali)
- ARTICOLO 27 (Adempimenti preliminari)
- ARTICOLO 28 (Legittimazione alla partecipazione alle elezioni e presentazione delle candidature)
- ARTICOLO 29 (Manifesto e schede elettorali)
- ARTICOLO 30 (Votazioni)
- ARTICOLO 31 (Scrutinio e proclamazione degli eletti)
- ARTICOLO 32 (Ricorsi)

TITOLO IV Norme d' attuazione, transitorie e finanziarie

- ARTICOLO 33 (Prima revisione degli albi delle imprese artigiane)
 - ARTICOLO 34 (Disposizioni per le commissioni circondarialiper l' artigiano di Lecco e Lodi)
 - ARTICOLO 35 (Iscrizione di diritto agli albi)
 - ARTICOLO 36 (Approvazione dei regolamenti delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l' artigiano)
 - ARTICOLO 37 (Convenzione con Unioncamere)
 - ARTICOLO 38 (Abrogazione di norme regionali)
 - ARTICOLO 39 (Norma finanziaria)
-

TITOLO I Disposizioni generali

ARTICOLO 1 (Finalità)

1. Con le presenti disposizioni la Regione Lombardia disciplina l' esercizio delle funzioni in materia di artigiano, secondo principi fondamentali della Legge 8 agosto 1985, n. 443, al fine di costituire l' organizzazione istituzionale disposta da detta Legge ed il quadro di riferimento per l' esercizio delle attività e degli interventi di sostegno e promozione, mediante:

- a) l' istituzione e la tenuta degli albi provinciali e circondariali delle imprese artigiane;
- b) l' istituzione, la costituzione ed il funzionamento delle commissioni provinciali (CPA), circondariali e regionale per l' artigiano (CRA).

ARTICOLO 2 (Interpretazione ed integrazione della disciplina giuridica di imprenditore, impresa artigiana e loro forme associative)

1. E' imprenditore artigiano l' imprenditore individuale o in forma di società che abbia i requisiti previsti dall' art. 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, eserciti un'impresa avente le caratteristiche di cui agli artt. 3 e 4 della stessa Legge e sia iscritta all' albo di cui al successivo art. 3.

2. L' obbligo di essere titolare di una sola impresa artigiana disposto dal terzo comma dell' art. 3 della Legge n. 443/ 85 non preclude all' artigiano la possibilità di esercitare l'impresa in più unità locali, di essere contemporaneamente titolare di imprese non artigiane o partecipare contemporaneamente a società esercenti un' attività artigiana, salva l' applicazione dell' art. 2301 del codice civile.

3. Nell' ipotesi di società esercente un' attività artigiana, la qualità di socio amministratore non è incompatibile con lo svolgimento da parte dello stesso di lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, ai fini di quanto disposto dal secondo comma dell' art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. I consorzi, le società consortili, le associazioni temporanee fra imprese artigiane debbono avere i requisiti previsti dall' art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

TITOLO II Albo provinciale e circondariale delle imprese artigiane

ARTICOLO 3 (Istituzione)

1. In ogni Provincia della Lombardia, presso la sede delle commissioni provinciali e circondariali per l' artigianato, costituite ai sensi del successivo art. 13, è istituito l' albo delle imprese artigiane nel quale debbono essere obbligatoriamente iscritti gli imprenditori, di cui al primo comma del precedente art. 2, secondo le formalità

ed i termini previsti dagli artt. 47, 48, 49 e 50 del RD 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dalla Legge 4 novembre 1981, n. 630 e relative norme di attuazione.

2. Nell' albo debbono altresì essere iscritti, in apposita sezione separata, i soggetti indicati al primo comma dell' art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché le associazioni temporanee indicate al quarto comma dello stesso articolo purché siano composte da sole imprese artigiane. L' iscrizione alla separata sezione dell' albo è condizione per l' ammissione alle agevolazioni regionali degli altri soggetti di cui al terzo e quarto comma dello stesso art. 6 della Legge 443/ 85.

3. Gli albi provinciali e circondariali delle imprese artigiane sono pubblici. Chiunque può prendere libera visione degli albi con le modalità stabilite dalla competente commissione provinciale e circondariale per l' artigianato, nonché su istanza e previo pagamento dei costi, farne estrarre copia,

ARTICOLO 4 (Domanda di iscrizione all' albo e denuncia di cessazione o modificazione)

1. Le domande di iscrizione all' albo delle imprese artigiane debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni dall' inizio dell' attività .

2. Le domande per l' iscrizione all' albo delle imprese artigiane sono presentate, o spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione provinciale o circondariale per l' artigianato della Provincia o circondario nel quale l' impresa ha sede.

3. Le domande di iscrizione all' albo, nonché le successive denunce di modificazione e di cessazione, esimono dal compimento di medesimi atti ai fini di quanto disposto dagli artt. 47 e seguenti del RD 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni.

4. A cura della commissione provinciale o circondariale per l' artigianato le domande di iscrizione e le denunce di modificazione o di cessazione vengono tempestivamente trasmesse in copia alla camera di commercio per l' annotazione nel registro delle ditte ai sensi del secondo comma dell' art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n°443.

ARTICOLO 5 (Iscrizione delle società e dei consorzi)

1. Per le società ed i soggetti esercenti un' attività artigiana di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, la domanda di iscrizione all' albo delle imprese artigiane, o alla sezione separata, deve essere presentata o spedita a cura degli amministratori, con le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 4, alla commissione provinciale o circondariale per l' artigianato competente per il luogo ove la società ha la sede legale, entro trenta giorni dalla data di inizio dell' attività artigiana.

2. Per le società di cui all' art. 26/ quater della Legge 22 dicembre 1980, n. 891, la domanda di iscrizione deve essere presentata, a cura dei soci, entro trenta giorni dalla data di inizio dell' attività artigiana, allegando copia autenticata dell' atto costitutivo ed indicando gli estremi dell' avvenuta registrazione presso l'Ufficio del registro.

3. Alla domanda deve essere allegato un elenco di soci, aggiornato annualmente, che, nell' ipotesi di consorzi, di società consortili ed associazioni temporanee misti, comprenda gli altri soggetti associati.

ARTICOLO 6 (Funzioni istruttorie dei Comuni)

1. Quando le risultanze dell' istruttoria e le certificazioni comunali di cui alla lett. a), quarto comma dell' art°63 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, non vengano direttamente allegate alla domanda a cura dell' interessato, la commissione provinciale o circondariale per l' artigianato ne fa, senza indugio, richiesta al sindaco del Comune ove ha sede l' impresa o la società artigiana.

2. Gli atti istruttori e le certificazioni richieste ai Comuni sono, a seconda dei casi di cui al comma precedente, rilasciati all' interessato o trasmessi alla commissione provinciale circondariale per l' artigianato utilizzando apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell' assessore competente.

3. Trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta da parte della commissione provinciale o circondariale per l' artigianato senza che il Comune abbia provveduto ad inviare le risultanze degli adempimenti di cui al precedente comma, detta commissione, su istanza dell' interessato, o d' ufficio, provvede direttamente all' effettuazione dell' istruttoria.

ARTICOLO 7 (Iscrizione su domanda degli interessati)

1. La commissione provinciale o circondariale per l' artigianato, esaminate le risultanze istruttorie ottenute con le procedure indicate nell' articolo precedente e valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge, delibera sull' accoglimento della domanda e ne dà comunicazione all' interessato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa. La mancata comunicazione entro tale termine vale accoglimento. In tal caso,

l' interessato comunica alla competente commissione provinciale o circondariale per l' artigianato, mediante notificazione a termine di Legge, la formazione del silenzio assenso.

2. L' iscrizione all' albo delle imprese artigiane, a seguito di deliberazione di accoglimento della domanda ovvero della comunicazione di formazione del silenzio assenso, ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di Legge a decorrere dalla data dell' iscrizione stessa.

3. Dalla data di presentazione della domanda, gli imprenditori, le società ed i consorzi interessati sono ammessi, sotto condizione, a fruire delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane, nonchè di ogni altra provvidenza o privilegio comunque disposto dalla Legge, e non incorrono sino a intervenuta decisione definitiva sull' iscrizione, nelle sanzioni di cui al successivo art. 11.

4. La commissione provinciale o circondariale per l' artigianato trasmette d' ufficio alla camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) competente per territorio le delibere di

iscrizione, modificazione e cancellazione, entro quindici giorni dall' adozione del provvedimento.

5. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata alla locale sede dell' Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell' applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza.

6. In caso di denegata iscrizione all' albo, la relativa domanda di iscrizione, se presentata entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 4, vale come tempestiva denuncia di iscrizione al registro delle ditte presso la camera di commercio provinciale, la quale istruisce la relativa registrazione secondo le formalità ed i contenuti previsti dalle norme vigenti in merito alla tenuta del registro delle ditte.

7. La comunicazione tardiva di denegata iscrizione, effettuata all' interessato oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, vale come cancellazione dall' albo ed ha effetto dal momento della comunicazione.

ARTICOLO 8 (Iscrizione d' ufficio)

1. La commissione provinciale o circondariale per l' artigianato procede all' iscrizione d' ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano prodotto la domanda di cui al precedente art.5.

2. A tal fine gli organismi indicati al quarto comma dell'art.7 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, che riscontrano l'esistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 6 della stessa Legge, nei riguardi di imprese, consorzi e società consortili, sono tenuti a darne immediata comunicazione alle commissioni provinciali e circondariali per l' artigianato, ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Per gli accertamenti d' ufficio, la commissione provinciale o circondariale per l' artigianato richiede ai Comuni il compimento degli adempimenti istruttori e di certificazione secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

4. Entro dieci giorni dall' inizio della procedura per l' iscrizione d' ufficio la commissione provinciale o circondariale per l' artigianato ne dà avviso agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. Gli interessati possono ottenere gratuitamente copia degli atti in base ai quali la commissione ha avviato il procedimento di iscrizione d'ufficio e presentare adeguate memorie in opposizione.

6. La deliberazione di iscrizione d' ufficio ha efficacia costitutiva e decorre dalla data di effettiva iscrizione all'albo.

7. Le deliberazioni delle commissioni provinciali o circondariali per l' artigianato con cui si procede alla iscrizione d' ufficio vanno trasmesse, oltre che ai soggetti indicati al quarto e quinto comma del

precedente art°7, anche agli interessati ed agli organismi che, con la loro comunicazione, hanno avviato la relativa procedura.

ARTICOLO 9 (Modificazioni, cancellazioni, revisioni dell' albo)

1. Le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese individuali e delle società iscritte, all' albo, nonché dei soggetti iscritti nella separata sezione, debbono essere comunicate alla commissione provinciale e circondariale per l' artigianato entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. Per gli atti delle società soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ovvero soggetti a registrazione presso l'ufficio del registro, tale termine decorre dalla data di detta iscrizione.

3. La cessazione dell'attività dell' impresa deve essere denunciata entro il termine di trenta giorni dalla relativa data. La cancellazione delle società iscritte nel registro delle imprese deve essere denunciata alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato entro trenta giorni dalla data del Decreto del tribunale concernente la cancellazione da detto registro.

4. Le imprese, qualora non abbiano già provveduto in questo senso, sono tenute a comunicare annualmente le modificazioni intervenute nel corso dell' anno solare precedente nel numero degli addetti distinti per collaboratori familiari, dipendenti e soci.

5. La commissione provinciale o circondariale per l' artigianato ha facoltà di disporre accertamenti d' ufficio.

Ogni trenta mesi la commissione provinciale o circondariale per l' artigianato provvede alla revisione dell'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni ed udendo le organizzazioni sindacali dell' artigianato operanti nella provincia o nel circondario ed aderenti a 9 confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro. Il provvedimento di cancellazione viene disposto dalla commissione provinciale o circondariale per l' artigianato sentito, in ogni caso, l' interessato, che può opporre controdeduzioni. Restano salve le vie di ricorso amministrativo e di impugnazione stabilite dalla Legge.

6. La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa (1)

7. La cancellazione dell' albo, salvo il caso di cessazione dell' attività non comporta la cancellazione dell' impresa dal registro delle ditte tenuto dalla CCIAA.

8. Sono fatte, in ogni caso, salve le particolari fattispecie regolate dal terzo comma e quinto comma dell'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

9. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno validità anche per i consorzi e le società consortili iscritti alla sezione separata dall' albo.

10. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato dispone d' ufficio la cancellazione della separata sezione dell' albo di consorzi e società consortili, allorché si sia accertato che gli stessi non assolvono o non perseguono più le proprie funzioni o scopi.

(1) comma così sostituito dal centunesimo comma dell'art.2 della LR 1/2000

ARTICOLO 10 (Impugnativa)

1. Contro le deliberazioni della commissione provinciale o circondariale per l' artigianato è ammesso ricorso amministrativo alla commissione regionale per l' artigianato, i cui al successivo art. 18, nelle materie e nei termini fissati dal quinto comma dell' art. 7 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, da parte degli interessati e degli altri soggetti ivi indicati.

2. La commissione regionale per l' artigianato decide definitivamente in via amministrativa sui ricorsi, con provvedimento motivato adottato sulla base di idonea istruttoria, entro il termine di sessanta giorni dalla loro presentazione.

3. Le decisioni della commissione regionale per l' artigianato possono essere impugnate a norma di Legge.

ARTICOLO 11 (Sanzioni)

1. Per la trasgressione di quanto sancito dall' art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e secondo quanto disposto dall' ottavo comma dell' articolo stesso, sono comminate sanzioni amministrative consistenti nel pagamento delle somme sott'elencate:

- a) per omissione di presentazione di domanda di iscrizione all' albo e di denuncia dall'inizio dell' attività : da L° 200.000 a L. 2.000.000;
- b) per omissione di denuncia di modificazione nello stato di fatto e di diritto e di cessazione dell' attività da L. 50.000 a L. 150.000;
- c) per dichiarazione contenente dati erronei: da L°20.000 a L. 60.000;
- d) per uso non consentito da parte di imprenditori, società , consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee di riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio: da L. 500.000 a L. 5.000.000.

2. Le sanzioni di cui alle lett. a) e b) del precedente comma sono ridotte alla metà del minimo, se l' inadempienza sia rilevata in sede di presentazione tardiva della domanda e sono ridotte ad un quarto del minimo, se la presentazione tardiva avvenga entro il trentesimo giorno della scadenza del termine. Resta salva l' applicazione di quanto previsto dal primo comma dell' art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 12 (Applicazione delle sanzioni)

1. Le funzioni riguardanti l' applicazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente art. 11 sono delegate ai Comuni, nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, ai sensi della LR 5 dicembre 1983, n. 90 " Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, e con le procedure ivi stabilite, sentite le competenti commissioni provinciali o circondariale per l' artigianato.

2. Le spese relative all' esercizio della suddetta delega sono definite nella misure forfettaria del sessanta per cento dell'importo delle somme riscosse da ciascun Comune delegato nel corso dell' anno.

3. La restante misura netta del quaranta per cento compete integralmente alla Regione.

4. Gli eventuali compensi da corrispondere agli organi, uffici e agenti, abilitati alla verbalizzazione a norma delle vigenti disposizioni, sono a carico della misura forfettaria indicata al precedente secondo comma, e pertanto liquidati ed erogati direttamente a cura dei Comuni delegati.

5. I Comuni delegati sono tenuti a trasmettere alla Giunta Regionale alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell' anno successivo, una dettagliata relazione sull' attività svolta con l' indicazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti. Contestualmente i Comuni medesimi provvederanno a versare alla tesoreria regionale la quota di sua spettanza ai sensi del precedente terzo comma.

6. La Regione attraverso i suoi organi statuari, per quanto di competenza, vigila sul corretto svolgimento delle funzioni delegate ed emana direttive per l' esercizio delle funzioni stesse.

7. In Caso di inadempimento che configuri un mancato o ritardato esercizio delle funzioni delegate la Regione invita l' ente a provvedere entro congruo termine, decorso il quale predispone direttamente il singolo atto.

Nei casi di persistente e grave violazione di Leggi e direttive regionali con apposita Legge Regione viene disposta la revoca delle funzioni delegate dalla presente Legge.

TITOLO III Organi di rappresentanza e di tutela dell' artigianato

Capo I Istituzione, composizione, costituzione e funzioni delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l' artigianato

ARTICOLO 13 (Commissioni provinciali e circondariali per l' artigianato)

1. Nei circondari di Lecco e di Lodi di cui, rispettivamente, alla LR 11 aprile 1975, n. 47 e alla LR 1 aprile 1975, n. 48, sono istituite le commissioni circondariali per l' artigianato di Lecco e Lodi con le funzioni, i compiti e la disciplina delle commissioni provinciali previste alla presente Legge.

2. Le commissioni provinciali e circondariali per l' artigianato sono organi amministrativi periferici della Regione e svolgono le funzioni indicate al primo punto, secondo comma dell' art. 9 della Legge 8 agosto 1985 n° 443, e gli altri compiti ad esse attribuiti dalle Leggi Regionali.

3. Le commissioni provinciali e circondariali dell' artigianato sono composte:

a) da diciotto titolari di imprese artigiane, operanti nella Provincia ed iscritte all' albo da almeno tre anni, eletti con le modalità di cui agli articoli di cui al successivo capo 2;

b) dal direttore della sede INPS provinciale o zonale, laddove la zona INPS coincida con il circondario, il quale può farsi rappresentare da un funzionario della stessa sede all' uopo delegato;

c) dal direttore dell' ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato;

d) da tre membri designati di comune accordo dalle associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane operanti nella Provincia;

e) da quattro esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta Regionale fra rose di candidati proposte dalle associazioni sindacali dell' artigianato presenti nelle Province ed aderenti a confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro. La designazione degli esperti deve essere accompagnata da un curriculum vitae che ne comprovi congruamente la qualificazione in termini professionali e di esperienza.

4. Partecipano inoltre ai lavoratori delle commissioni, con voto consultivo, un rappresentante designato dalla amministrazione provinciale o dalla amministrazione comunale capoluogo del circondario competente per territorio, ed un rappresentante designato dalla Giunta della CCIAA della Provincia interessata.

ARTICOLO 14 (Costituzione e funzionamento delle commissioni provinciali e circondariali per l' artigianato)

1. Le commissioni provinciali e circondariali per l' artigianato, compresa la componente dei partecipanti a titolo consultivo, sono costituite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, durano in carica cinque anni ed i loro membri possono essere rieletti o rinominati.

2. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato eleggono nel proprio seno, fra i membri di cui alla lett. a), del terzo comma del precedente art. 13, un presidente ed un vicepresidente.

3. Ogni commissione provinciale e circondariale per l'artigianato disciplina con apposite norme regolamentari l'organizzazione ed il funzionamento interno. Tali norme sono approvate dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente, sentita la commissione consiliare. Nello stesso modo di procede per le eventuali modifiche.

4. Per la validità delle riunioni delle commissioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

5. Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti con diritto di voto. In caso di parità dei voti, nella votazione a scrutinio palese, prevale quella del Presidente.

ARTICOLO 15 (sede e servizi delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato)

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede nei capoluoghi di Provincia, presso le rispettive CCIAA.

2. Le commissioni circondariali hanno sede nei capoluoghi del circondario presso gli uffici decentrati delle rispettive CCIAA.

3. Ai fini di quanto disposto nei commi precedenti, il presidente della Giunta Regionale o l'assessore competente, se delegato, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale, stipula con le CCIAA apposite convenzioni per l'impianto e la gestione degli uffici di segreteria delle commissioni e l'eventuale costituzione di delegazioni decentrate di detti uffici, nonché per la regolamentazione degli aspetti finanziari e per la disciplina dei rapporti fra registro delle ditte ed albo delle imprese artigiane.

4. Le convenzioni possono essere stipulate in unico contesto con l'Unione regionale delle CCIAA, se all'uso delegata dalle CCIAA stesse.

ARTICOLO 16 (Uffici di segreteria delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato)

1. L'ufficio di segreteria delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, da istituirsi e costituirsi a seguito della stipula della convenzione indicata al terzo comma del precedente art. 15, è diretto dal presidente della commissione ed il personale addetto, pur mantenendo il rapporto organico con la camera di commercio cui appartiene, opera alle sue dipendenze funzionali.

2. L'ufficio assolve ai compiti di:

a) curare gli adempimenti relativi all'iscrizione, alle variazioni ed alla cancellazione degli aventi diritto negli albi provinciali e circondariali, nonché nella sezione separata, disposte dalle relative commissioni;

b) compiere gli atti connessi agli adempimenti della presente Legge e di competenza delle rispettive commissioni;

c) procedere alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle commissioni stesse;

d) provvedere al rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni altra certificazione previste dalla presente Legge;

e) predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alla revisioni periodiche dell'albo;

f) espletare ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti affidati alle commissioni delle Leggi Regionali.

ARTICOLO 17 (Diritti di segreteria e diritti annuali)

1. Sono dovuti alla Regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato ad imprenditori artigiani, ai sensi della Legge 27 febbraio 1978, n. 49.

2. La Regione, nell'ambito della convenzione richiamata al terzo comma del precedente art. 15, concerta con le CCIAA l'utilizzo delle somme provenienti da diritti annuali di cui all'art. 34 del DL 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella Legge 26 febbraio 1982, n. 51, dovuti dalle imprese artigiane iscritte agli albi provinciali e circondariali, e dei propri mezzi finanziari, al fine di integrare e selezionare gli interventi per il comparto artigianato, di rispettiva competenza, in base a programmi sinergici.

ARTICOLO 18 (Composizione, costituzione, sede e funzionamento della commissione regionale per l'artigianato)

1. La composizione, la costituzione e la sede della commissione regionale per l'artigianato sono stabilite dal primo e secondo comma dell'art. 11 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. I rappresentanti della Regione di cui alla lett. b), secondo comma del citato art. 11, sono designati, su proposta dell'assessore competente, a seguito di parere della commissione consiliare, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'assessore competente, se delegato.

3. I cinque esperti indicati alla lett. c), secondo comma dell'art. 11 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 sono designati con deliberazione della Giunta Regionale e scelti fra rose di candidati proposte dalle associazioni sindacali dell'artigianato presenti nella regione, aderenti a confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro. La designazione degli esperti deve essere accompagnata da un curriculum vitae che compri congruamente la loro qualificazione in termini professionali o di esperienza.

4. La commissione regionale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari interne. Tali norme sono trasmesse

dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale per l' approvazione. Nello stesso modo si procede per le eventuali modifiche.

5. La commissione regionale per l' artigianato dura in carica cinque anni.

6. Alla commissione regionale per l' artigianato spetta la decisione in sede di ricorso amministrativo contro le deliberazioni delle commissioni provinciali e circondariali, ai sensi del quinto comma dell' art. 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché l' espressione di pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia di artigianato, la promozione di indagini e rilevazioni statistiche e la cura della relativa documentazione, richiedendo, nelle materie che ne coinvolgono le competenze, la collaborazione delle commissioni provinciali e circondariali per l' artigianato-

ARTICOLO 19 (Ufficio di segreteria della commissione regionale per l' artigianato)

1. L' ufficio di segreteria della commissione regionale per l' artigianato è costituito da personale regionale appartenente al ruolo organico della Giunta Regionale.

2. L' ufficio inquadrato nel settore competente dell' amministrazione regionale, è posto alle dipendenze funzionali del presidente della commissione.

3. E' compito dell' ufficio di segreteria della commissione regionale per l' artigianato:

- a) predisporre gli atti a svolgere le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali e circondariali per l' artigianato;
- b) compiere gli atti connessi agli adempimenti della presente Legge e di competenza della commissione;
- c) procedere alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti della commissione;
- d) provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione di quanto previsto dal sesto comma del precedente art. 18 nonché al coordinamento delle iniziative delle commissioni provinciali e circondariali;
- e) curare ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti affidati alla commissione dalle Leggi Regionali.

ARTICOLO 20 (Spese di funzionamento)

1. Le spese inerenti al funzionamento delle commissioni provinciali, circondariali e regionali per l' artigianato, sono a carico del bilancio regionale.

2. Ai componenti delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l' artigianato, spettano l' indennità di presenza ed il rimborso spese nella misura prevista dalla LR 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 21 (indirizzo, coordinamento e vigilanza)

1. La Giunta Regionale espleta le funzioni di indirizzo e coordinamento dell' attività delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l' artigianato.

2. Le commissioni provinciali, circondariali e regionale per l' artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta Regionale - Settore industria ed artigianato. Essa può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle commissioni.

3. Nel caso di impossibilità di regolare funzionamento o di riscontrate gravi violazioni di Legge da parte della commissione, il Presidente della Giunta, su proposta dell' assessore competente e su conforme deliberazione della Giunta stessa, può, previa diffida, nominare un commissario straordinario, sospendendola dalle funzioni.

4. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione e resta in carica per la durata stabilita nel Decreto di nomina. Tale durata non può in ogni caso superare i dodici mesi.

5. Trascorso detto periodo, ove non siano state rimosse le cause di impedimento al regolare funzionamento, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell' assessore competente e su conforme deliberazione della Giunta stessa, procede con proprio Decreto allo scioglimento della commissione ed adotta i provvedimenti preordinati alla sua ricomposizione.

Capo 2 Elezione degli artigiani componenti delle commissioni provinciali e circondariali per l' artigianato

ARTICOLO 22 (Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori gli imprenditori artigiani titolari di impresa individuale e i delegati designati dai soci di impresa societaria, fra i soci imprenditori artigiani della stessa impresa, in ragione di un delegato per ogni impresa societaria iscritta all' albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane.

2. Sono eleggibili a rappresentanti artigiani della commissione provinciale o circondariale per l' artigianato previsti alla lett. a) del precedente art. 13 i titolari di imprese artigiane aventi sede nella Provincia o nel circondario da almeno 3 anni, che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza e che abbiano poteri di rappresentanza della rispettiva azienda.

3. In caso di impresa costituita in forma di società, può essere candidato uno solo dei soci amministratori.

ARTICOLO 23 (Sistema elettorale)

1. Ogni artigiano avente titolo a norma del primo comma del precedente articolo esprime il proprio voto in modo diretto, libero e segreto, attribuendolo a liste di candidati concorrenti.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti avviene in ragione proporzionale ai voti riportati mediante riparto effettuato nelle singole Province e circondari che costituiscono altrettanti collegi elettorali.

3. Per quanto non disposto nella presente Legge, si applicano le norme compatibili in vigore per le elezioni dei Consigli Comunali nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti previste dal DPR 16 maggio 1960, n. 570.

ARTICOLO 24 (Sezioni elettorali ed elenco generale degli elettori)

1. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, provvedono a deliberare la divisione del territorio di competenza in sezioni elettorali, indicando il Comune ove le stesse hanno sede e la relativa numerazione progressiva, dandone comunicazione ai sindaci dei Comuni interessati.

2. Il numero delle sezioni elettorali è determinato in modo che ciascuna di esse comprenda un numero di elettori non inferiore a 120 e non superiore a 600.

3. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, nell'esercizio delle tenuta dell'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane provvedono all'aggiornamento annuale dell'elenco generale degli aventi diritto al voto e delle sezioni elettorali che lo compongono.

ARTICOLO 25 (Seggi elettorali)

1. I sindaci dei Comuni scelti come sede di seggio elettorale, entro i successivi quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, provvedono ad individuare i locali adibiti a sedi di seggio e a darne comunicazione al Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato.

2. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, tre scrutatori e da un segretario.

3. Il presidente del seggio elettorale è nominato dal presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, ed è scelto tra coloro che abbiano già ricoperto tale ufficio in precedenti elezioni politiche o amministrative.

4. Gli scrutatori, scelti tra gli artigiani elettori, sono nominati dal presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato su proposta dei presentatori delle liste dei candidati.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dal presidente del seggio.

6. In caso di assenza temporanea del presidente del seggio, uno scrutatore, preventivamente scelto dal presidente stesso, ne assume le funzioni.

7. Per la validità delle operazioni elettorali del seggio debbono essere presenti almeno tre componenti, tra cui il Presidente e lo scrutatore preventivamente scelto ai sensi del precedente sesto comma.

8. Il seggio elettorale di ogni capoluogo di Provincia e dei circondari di Lecco e Lodi, contrassegnato il numero più basso, terminate le operazioni di scrutinio, si costituisce in ufficio centrale con compito di provvedere alle operazioni previste dai commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del successivo art. 31.

9. Per le suddette operazioni l'ufficio centrale è integrato di quattro scrutatori nominati dal presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e da un segretario scelto dal presidente dell'ufficio centrale.

10. Ai componenti i seggi elettorali spettano le indennità di presenza e di rimborso spesa nella misura prevista dalla LR 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 26 (Adempimenti generali)

1. Le elezioni degli imprenditori artigiani in qualità di rappresentanti nella commissione provinciale o circondariale per l'artigianato previsti alla lett. a) del primo comma del precedente art. 13 hanno luogo ogni cinque anni.

2. Il Presidente della Regione indice le elezioni e stabilisce con proprio Decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale entro il sessantesimo giorno del precedente, la data delle elezioni e ne dà comunicazione ai sindaci dei Comuni della Regione, ai presidenti della Commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato e al presidente della commissione regionale per l'artigianato.

3. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, con manifesto da pubblicarsi entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quelle fissato per le elezioni, ne danno avviso agli elettori.

ARTICOLO 27 (Adempimenti preliminari)

1. I presidenti della commissione provinciale e circondariali per l'artigianato, entro il quarantacinquesimo giorni precedente la data delle elezioni, predispongono l'elenco generale degli aventi diritto al voto.

2. Tale elenco contiene in ordine alfabetico i dati anagrafici degli imprenditori artigiani elettori, nonché il Comune in cui è ubicata l'azienda.

3. L'elenco generale degli elettori di ogni Provincia e di ogni circondario, vidimato in calce dal presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, è depositato in copia presso gli uffici della commissione per essere consultato da chiunque ne abbia diritto.

4. Eventuali errori od omissioni debbono essere segnalati al presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato per le regolarizzazioni del caso fino al termine delle operazioni di votazioni.

5. Per ciascuna delle sezioni istituite a norma del primo comma del precedente art. 24 la commissione provinciale e circondariale per l'artigianato compila in duplice copia, la lista degli elettori iscritti: una copia è depositata, per consultazione, presso gli uffici della commissione, l'altra è utilizzata per le operazioni elettorali.

Entrambe le copie vidimate in calce dal presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato attestano il numero degli iscritti in ciascuna sezione.

6. I presidenti delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato altresì provvedono:

a) entro il ventitreesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a trasmettere gli avvisi di nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori con i relativi dati anagrafici ai sindaci dei Comuni per la notificazione agli interessati;

b) entro il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni ad inviare comunicazione scritta a tutti gli aventi diritto al voto con l'indicazione del luogo, dell'orario della votazione e del numero della sezione elettorale di appartenenza;

c) entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a trasmettere ai sindaci dei Comuni, nei quali si svolgeranno le operazioni di voto per ogni sezione istituita, con la consegna ai presidenti degli uffici elettorali:

c1) le liste degli aventi diritto al voto;

c2) i verbali in duplice copia delle operazioni di voto e di scrutinio;

c3) le schede elettorali;

c4) il bollo dell'ufficio elettorale;

c5) l'elenco dei delegati;

c6) la cancelleria.

7. Gli adempimenti di cui ai punti c1), c2), c3) e c4) della lett. c) del precedente sesto comma sono eseguiti sulla base di apposito modello approvato dal presidente della Giunta Regionale.

8. I Sindaci dei Comuni della Provincia e dei circondari interessati provvedono:

a) entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a notificare ai presidenti di seggio e agli scrutatori le rispettive nomine a mezzo dei messi comunali, dandone altresì comunicazione ai presidenti delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato;

b) a consegnare, nel giorno fissato per le elezioni, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, ad ogni presidente;

b1) i locali in cui si svolgono le operazioni elettorali

b2) il verbale in duplice copia delle operazioni di voto e di scrutinio, le schede elettorali, il bollo dell'ufficio elettorale;

b3) la lista degli aventi diritto al voto assegnati ad ogni ufficio elettorale;

b4) copia dell'atto di formale istituzione dell'ufficio elettorale;

b5) la cancelleria, le urne, gli arredi e le cabine occorrenti per le votazioni;

b6) tre copia del manifesto recante le liste dei candidati che devono essere affisse nella sala delle votazioni e nelle adiacenze del seggio.

ARTICOLO 28 (Legittimazione alla partecipazione alle elezioni e presentazione delle candidature)

1. Le candidature sono raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a diciotto.

2. Sono legittimati a presentare le liste:

a) le associazioni sindacali dell'artigianato presenti nella Provincia o circondario firmatarie di contratti collettivi di lavoro, anche congiuntamente fra di loro o soltanto fra alcune di loro. In ogni caso ciascuna associazione non può essere presentatrice di più di una lista in ciascuna Provincia o circondario e, qualora nella Provincia o circondario esistano più associazioni aderenti alla stessa confederazione nazionale, dette associazioni sono tenute a presentare una sola lista;

b) gruppi di artigiani regolarmente iscritti all'albo provinciale o circondariale da almeno un anno.

3. Nella fattispecie di cui alla lett. a) del precedente comma la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature è effettuata dal presidente o dal segretario regionale delle associazioni sindacali dell'artigianato interessate o loro delegati. Mentre nella fattispecie di cui alla lett. b) del precedente comma la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere effettuata da un numero di elettori non inferiore al cinque per cento degli iscritti all'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature.

4. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

5. Unitamente alle liste, deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, con la firma autenticata a norma di Legge, e il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un Comune della Provincia di data non anteriore a tre mesi.

6. E' obbligatoria la presentazione di due delegati autorizzati a designare due rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale.

8. La presentazione delle candidature è effettuata fra le ore 8 del trentanovesimo giorno e fino alle ore 12 del trentacinquesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, all'ufficio di segreteria delle commissioni provinciali o circondariali per l'artigianato.

9. Il presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato o un suo delegato rilascia ricevuta degli atti presentati indicando il giorno e l'ora della presentazione.

10. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, entro il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni:

- a) verifica che le candidature siano sottoscritte correttamente ai sensi del precedente terzo comma, eliminando quelle che non lo sono;
- b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possono facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, assegnando un termine di non oltre quarantotto ore per la presentazione di un altro contrassegno;
- c) cancella i nomi dei candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente Legge o per i quali manchi la dichiarazione di accettazione;
- d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- e) ricura le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un consentito, cancellando gli ultimi nomi.

11. I delegati di liste possono presentare cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dalle commissioni provinciali o circondariali per l'artigianato e delle modificazioni da queste apportate alle liste dei candidati.

La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato si torna a riunire l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati nelle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

ARTICOLO 29 (Manifesto e schede elettorali)

1. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle elezioni il presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato provvede alla stampa e alla trasmissione di un congruo numero di manifesti con le liste dei candidati ai sindaci della Provincia per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni.

2. Il presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, provvede altresì alla stampa delle schede nelle quali le liste sono riportate secondo l'ordine di presentazione.

3. Il presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, entro il decimo giorno antecedente quello delle elezioni, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni ufficio elettorale, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali.

ARTICOLO 30 (Votazioni)

1. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente

dalle ore 6 alle ore 22 del giorno fissato per le elezioni.

Nel giorno delle elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale.

2. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto.

3. Alle ore sei del giorno fissato per le elezioni il presidente costituisce l'ufficio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando i rappresentanti di lista ad assistere.

4. Qualora tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti, il presidente del seggio lo segnala al presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e provvede alla sostituzione degli scrutatori assenti con gli elettori presenti. In caso di assenza o di impedimento del presidente del seggio, provvede il presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato.

5. Dopo la costituzione del seggio il presidente accerta l'agibilità del locale e la presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare la segretezza e la libertà del voto.

6. Il presidente del seggio, per l'autenticazione delle schede, suddivide tra gli scrutatori un numero complessivo di schede corrispondenti a quello degli iscritti. Le schede saranno di seguito bollate con l'apposito timbro in dotazione al seggio.

7. terminate dette operazioni, il presidente ammette gli elettori al voto entro e non oltre le ore 8.

8. Gli elettori sono ammessi al voto previa presentazione di un valido documento di identità ai sensi di Legge.

Uno degli scrutatori riporta gli estremi del documento d'identità ed appone la propria firma nell'apposita colonna della lista della sezione accanto al nome dei votanti.

9. L'elettore può manifestare non più di quattro preferenze ed esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Le eventuali preferenze eccedenti o attribuite a candidati non compresi nella lista votata sono da considerarsi come non apposte.

10. Le operazioni di voto proseguono fino alle ore 22.

ARTICOLO 31 (Scrutinio e proclamazione degli eletti)

1. terminate le operazioni di voto, il presidente provvede a chiudere e sigillare le urne contenenti le schede e la sala delle votazioni in modo che nessuno possa accedervi.

Rinvia le operazioni di scrutinio alle ore 8 del giorno successivo.

2. Il giorno successivo a quello delle votazioni, constatata l'integrità dei sigilli, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

3. Terminato lo scrutinio, il presidente ne certifica il risultato nel verbale riportando i voti conseguiti da ciascuna lista e le preferenze attribuite ai candidati, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

4. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami, dei voti contestati, che siano e non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

5. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i componenti l'ufficio.

6. Un esemplare del verbale viene depositato dal presidente del seggio o suo delegato nella segreteria del Comune sede di sezione elettorale ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

7. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutte le schede in n plico sigillato e firmato dal presidente, è recapitato immediatamente a mezzo messo comunale, all'ufficio centrale del Comune capoluogo della provincia o del comprensorio.

8. Il presidente dell'ufficio centrale, nello stesso giorno delle operazioni di scrutinio, riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. Determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

9. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della Provincia o del circondario.

10. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

11. L'assegnazione dei diciotto posti di componente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato avviene nel modo seguente:

a) si divide il totale dei voti validi, riportati da tutte le liste dai candidati, per il numero dei rappresentanti da eleggere più uno, ottenendo così il quoziente elettorale.

Nell'effettuare la divisione è trascurata la parte decimale del quoziente; si attribuiscono quindi a ciascuna lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

b) i posti di rappresentante eventualmente restanti sono attribuiti alle liste di candidati per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

12. Il presidente dell'ufficio centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai posti di rappresentanti attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.

In caso di parità di tale cifra è graduato prima il più anziano di età.

13. Il presidente dell'ufficio centrale certifica le operazioni di proclamazione su apposito verbale,

redatto su modello approvato dal Presidente della Giunta Regionale, e lo trasmette immediatamente al presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e al Presidente della Giunta Regionale.

ARTICOLO 32 (Ricorsi)

1. In merito alle controversie concernenti la presentazione e l'accettazione delle liste, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato entro il trentesimo giorno antecedente alla data delle elezioni, il giorno successivo la commissione delibera sui ricorsi e notifica ai delegati di lista le decisioni adottate.

2. In merito alle controversie concernenti le operazioni elettorali, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato entro il quinto giorno successivo all'evento che ha determinato la controversia.

3. Contro le decisioni della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato i medesimi interessati possono ricorrere al presidente della Giunta Regionale entro il terzo giorno successivo alla notifica della decisione stessa.

TITOLO IV Norme d'attuazione, transitorie e finanziarie

ARTICOLO 33 (Prima revisione degli albi delle imprese artigiane)

1. Prima dell'inizio delle procedure per la costituzione delle nuove commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, secondo le modalità di cui agli articoli del precedente Titolo 3, le commissioni provinciali attualmente in carica provvedono, integrate dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria di cui all'art. 25 della LR 30 aprile 1980, n. 48, ad una revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, affinché risultino compilati secondo le disposizioni introdotte dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 ed adeguati agli albi circondariali istituiti ai sensi del precedente art. 3.

2. Ai fini di cui al precedente comma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge le commissioni provinciali per l'artigianato inviano ai Comuni l'elenco delle imprese, sia singole che associate, aventi sede nel Comune stesso.

3. I Comuni, entro i successivi dodici mesi, svolgono le necessarie operazioni istruttorie di cui al precedente art. 6 e ne trasmettono le risultanze, insieme ad eventuali segnalazioni documentate attinenti a procedure d'iscrizione d'ufficio, alle commissioni provinciali per l'artigianato che, entro sei mesi dalla data del ricevimento procedono agli adempimenti di competenza.

4. Alla scadenza di tale ultimo termine hanno inizio le procedure relative alla elezione dei titolari di imprese artigiane nelle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato previste dagli articoli del precedente Titolo 3.

5. Il periodo di trenta mesi di cui al terzo comma dell' art. 7 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 ed al quinto comma del precedente art. 9 decorre anch' esso dalla data di scadenza del termine indicato ai precedenti terzo e quarto commi.

ARTICOLO 34 (Disposizioni per le commissioni circondarialiper l' artigianato di Lecco e Lodi)

1. In occasione della prima elezione dei componenti artigiani della commissione per l'artigianato dei circondari di Lecco e Lodi, le funzioni che la presente Legge assegna alle commissioni circondariali per l'artigianato nel procedimento elettorale sono svolte direttamente dalle commissioni provinciali per l'artigianato di Como e Milano.

2. Salvo quanto previsto dal primo comma, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale è costituito per ogni circondario un commissario speciale composto:

a) dal presidente delle rispettive commissioni provinciali per l'artigianato di Como e Milano, che lo presiede;

b) da due commissioni designati dalle rispettive commissioni provinciali per l'artigianato di Como e Milano.

3. Al commissario spetta il compito di curare la ricerca della sede, del personale e delle attrezzature necessarie al funzionamento delle costituite commissioni circondariali nonché di costituire l' albo delle imprese artigiane dei circondari di Lecco e Lodi mediante scorporo dagli albi provinciali delle imprese artigiane di Como e Milano di rilevare copia della relativa documentazione dall' archivio delle commissioni provinciali per l' artigianato di Como e Milano.

4. Gli albi stessi sono gestiti dal commissario fino all' insediamento delle commissioni circondariali per l'artigianato di Lecco e Lodi istituite ai sensi del secondo comma del precedente art. 13.

ARTICOLO 35 (Iscrizione di diritto agli albi)

1. In conformità al disposto del terzo comma dell' art.13 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, le imprese che, al momento dell' entrata in vigore della presente Legge, risultino iscritte nell' albo di cui all' art. 9 della Legge 25 luglio 1956, n. 860, sono di diritto iscritte agli albi di cui al precedente art. 3.

ARTICOLO 36 (Approvazione dei regolamenti delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l' artigianato)

1. Le commissioni provinciali, circondariali e regionale per l' artigianato adottano le norme regolamentari di cui al terzo comma del precedente art. 14 e al quarto comma del precedente art. 19, entro sessanta giorni dalla data della loro costituzione.

2. Tali norme sono approvate, secondo le rispettive competenze, della Giunta Regionale e dal Consiglio Regionale entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma precedente.

ARTICOLO 37 (Convenzione con Unioncamere)

1. Sino a quando non verrà perfezionata e sarà entrata in vigore la convenzione con le CCIAA, prevista dal secondo comma del precedente art. 15, troveranno applicazione le norme di cui alla precedente convenzione stipulata con l'Unione regionale della CCIAA in data 8 giugno 1982.

ARTICOLO 38 (Abrogazione di norme regionali)

1. Dall' entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le seguenti Leggi Regionali:

1. Dall' entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le seguenti Leggi Regionali:

a) l'art. 32 della LR 5 dicembre 1981, n. 68 " assestamento e variazioni al bilancio per l' esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981/83";

omissis

b) l' art. 3 della LR 13 giugno 1975, n. 89 " Autorizzazione di spesa e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 - III provvedimento".

ARTICOLO 39 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente Legge si provvederà a decorrere dall' esercizio 1990 e per gli anni successivi, mediante impiego della somme che verranno stanziare sui seguenti capitoli.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al terzo comma del precedente art. 15 e dal capo 2, titolo 3, si provvederà a decorrere dall' esercizio finanziario 1990 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell' art. 22 della LR 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente Legge si provvederà a decorrere dall'esercizio 1990 e per gli anni successivi, mediante impiego della somme che verranno stanziare sui seguenti capitoli.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al terzo comma del precedente art. 15 e dal capo 2, titolo 3, si provvederà a decorrere dall' esercizio finanziario 1990 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai

sensi del primo comma dell' art. 22 della LR 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

A. Stato di previsione delle Entrate

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente Legge si provvederà a decorrere dall' esercizio 1990 e per gli anni successivi, mediante impiego della somme che verranno stanziare sui seguenti capitoli.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al terzo comma del precedente art. 15 e dal capo 2, titolo 3, si provvederà a decorrere dall' esercizio finanziario 1990 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell' art. 22 della LR 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

A. Stato di previsione delle Entrate

A1) al titolo 3, categoria 3 è istituito il capitolo

3.3.2906 " Diritti sugli atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali e circondariali dell' artigianato" per entrate previste dal primo comma del precedente art. 17;

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente Legge si provvederà a decorrere dall' esercizio 1990 e per gli anni successivi, mediante impiego della somme che verranno stanziare sui seguenti capitoli.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al terzo comma del precedente art. 15 e dal capo 2, titolo 3, si provvederà a decorrere dall' esercizio finanziario 1990 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell' art. 22 della LR 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

A. Stato di previsione delle Entrate

omissis

A2) al titolo 3, categoria 4 è istituito il capitolo 3.4.2907 " Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per la violazione delle norme relative alla tenuta dell' albo delle imprese artigiane" per le entrate previste dal precedente art. 11.

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente Legge si provvederà a decorrere dall' esercizio 1990 e per gli anni successivi, mediante impiego della somme che verranno stanziare sui seguenti capitoli.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al terzo comma del precedente art. 15 e dal capo 2, titolo 3, si provvederà a decorrere dall' esercizio finanziario 1990 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell' art. 22 della LR 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

omissis

B. Stato di previsione delle Spese di parte I

B1) All' ambito 3, settore 3, l' obiettivo 3.3.7 assume la seguente denominazione " Organi ed organismi nell' artigianato";

B2) all' ambito 3, settore 3, obiettivo 7 sono istituiti i seguenti capitoli:

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente Legge si provvederà a decorrere dall' esercizio 1990 e per gli anni successivi, mediante impiego della somme che verranno stanziare sui seguenti capitoli.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al terzo comma del precedente art. 15 e dal capo 2, titolo 3, si provvederà a decorrere dall' esercizio finanziario 1990 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell' art. 22 della LR 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

omissis

B. Stato di previsione delle Spese di parte I

B1) All' ambito 3, settore 3, l' obiettivo 3.3.7 assume la seguente denominazione " Organi ed organismi nell' artigianato";

B2) all' ambito 3, settore 3, obiettivo 7 sono istituiti i seguenti capitoli:

B2. 1) 3.3.7.1.2872 " Spese per la revisione degli albi provinciali e circondariali delle imprese artigiane" per le spese previste dal quinto comma del precedente art. 79 e dal precedente art. 33;

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente Legge si provvederà a decorrere dall' esercizio 1990 e per gli anni successivi, mediante impiego della somme che verranno stanziare sui seguenti capitoli.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al terzo comma del precedente art. 15 e dal capo 2, titolo 3, si provvederà a decorrere dall' esercizio finanziario 1990 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell' art. 22 della LR 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

omissis

B. Stato di previsione delle Spese di parte I

B1) All' ambito 3, settore 3, l' obiettivo 3.3.7 assume la seguente denominazione " Organi ed organismi nell' artigianato";

B2) all' ambito 3, settore 3, obiettivo 7 sono istituiti i seguenti capitoli:

omissis

B2. 2) 3.3.7.2873 " Spese derivanti dalla convenzione con le CCIAA per l'impianto e la gestione degli uffici di segreteria delle commissioni provinciali e circondariali dell' artigianato nonché il rimborso spese dei componenti le commissioni provinciali, circondariali e regionale dell'

artigianato" per le spese previste dal terzo comma del precedente art. 15 e dal precedente art. 20;

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente Legge si provvederà a decorrere dall' esercizio 1990 e per gli anni successivi, mediante impiego della somme che verranno stanziare sui seguenti capitoli.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al terzo comma del precedente art. 15 e dal capo 2, titolo 3, si provvederà a decorrere dall' esercizio finanziario 1990 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell' art. 22 della LR 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

omissis

B. Stato di previsione delle Spese di parte I

B1) All' ambito 3, settore 3, l' obiettivo 3.3.7 assume la seguente denominazione " Organi ed organismi nell' artigianato";

B2) all' ambito 3, settore 3, obiettivo 7 sono istituiti i seguenti capitoli:

omissis

B2. 3) 3.3.7.1.2874 " Spese per le elezioni degli artigiani e componenti delle commissioni provinciali e circondariali nonché per i componenti dei seggi elettorali" per le relative spese previste dal capo 2, titolo 3.

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione lombarda.

Milano, 16 dicembre 1989

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30 ottobre 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 7 dicembre 1989 prot. n. 22602/ 2948).

note
